

Publicato il 10/05/2018

N. 05176/2018 REG.PROV.COLL.
N. 10864/2003 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10864 del 2003, proposto da:
Mediaradio s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Guglielmetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Alessandria,129;

contro

Comune di Rocca di Papa, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Robiony, Corrado Carrubba, Piergiorgio Abbati, con domicilio eletto presso l'avv. Giorgio Robiony in Roma, via Bruxelles, 59;
Ministero delle Comunicazioni (ora Ministero dello Sviluppo Economico) non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ordinanza prot.16407/2003 nr.135 del Comune di Rocca di Papa di demolizione di impianti di radiodiffusione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune del Rocca di Papa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2018 la dott.ssa Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso è stato impugnato il provvedimento n. 135 del 12 agosto 2003 con cui il Comune di Rocca di Papa ha ordinato la demolizione delle opere abusive, consistenti nei box e nei tralicci relativi alle trasmissioni delle emittenti radio, tra cui quella di Radio Espansione, di cui è titolare la società ricorrente, realizzati in assenza di titolo edilizio, in zona di p.r.g. di inedificabilità assoluta, sottoposta a vincolo paesaggistico, a vincolo storico monumentale in base a r.d. 614 del 1909, inclusa nel perimetro del Parco regionale dei Castelli Romani; il provvedimento ha, altresì, invitato le emittenti a trasferirsi nei siti individuati nel Piano Territoriale di coordinamento adottato dal Consiglio regionale il 4 aprile 2001.

Sono state formulate le seguenti censure:

- violazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990; dei principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione; eccesso di potere; sviamento; contraddittorietà;

- violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990; difetto dei presupposti in relazione alla interpretazione della delibera della Giunta regionale del 4 aprile 2001; incompetenza; travisamento dei fatti; difetto di motivazione e di istruttoria; genericità; violazione dell'art. 113 della Costituzione; violazione dell'art. 152 del d.lgs. n. 490 del 1999; dell'art. 8 della legge n. 36 del 2001.

Si è costituito il Comune di Rocca di Papa contestando la fondatezza del ricorso.

A seguito della camera di consiglio del 10 novembre 2003 con ordinanza 5625 del 2003 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Con decreto n. 5348 del 2014 il ricorso è stato dichiarato perento, ai sensi dell'art. 1 allegato 3 del d.lgs. n. 104 del 2010. A seguito di manifestazione di interesse depositata il 2 luglio 2014 è stato revocato il decreto di perenzione e disposta la reinscrizione del ricorso sul ruolo di merito.

All'udienza pubblica del 27 marzo 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

Ritiene il Collegio di dovere integralmente richiamare l'orientamento giurisprudenziale di questo Tribunale sulla medesima ordinanza di demolizione oggetto del presente ricorso (nella parte relativa ad altri impianti impugnata da altre emittenti), per cui gli impianti avevano necessità di un idoneo titolo edilizio già in forza dell'art. 1 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, mai rilasciato, con la conseguenza che "il provvedimento impugnato si rivela essere un atto dovuto ed a contenuto vincolato, in presenza di un non controverso abuso edilizio, adottato dal Comune nell'ambito delle proprie specifiche competenze urbanistiche ed edilizie, a fronte di un vincolo assoluto di inedificabilità previsto dagli strumenti urbanistici comunali" (Tar Lazio, Sez. II ter, 13 novembre 2014, n. 11402 del 2014; 19 gennaio 2015 n. 765).

Il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza n. 11402 del 2014, ha espressamente richiamato anche la disposizione dell'art. 3, comma 1, lett. e), punto 4, del D.P.R. 380/01, per cui negli interventi di nuova costruzione che necessitano di permesso di costruire sono compresi "l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione". Ha poi ritenuto che "il quadro normativo di riferimento in materia di esercizio dell'attività di diffusione radio-televisiva, sebbene autorizzata a livello ministeriale, postula comunque che tale attività venga esercitata attraverso strutture idonee che non contrastino con la normativa urbanistica, e tale valutazione è rimessa ai Comuni interessati. Con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 16 e 32 della Legge 6 agosto 1990 n. 223 nonché dell'articolo 23 della Legge 3 maggio 2004 n. 112, può

dirsi.... che la disciplina riveniente da tali norme non contempla affatto un meccanismo di sanatoria edilizia in favore delle strutture delle emittenti autorizzate, a livello ministeriale, alla attività di diffusione radio-televisiva. L'art. 27 della legge 112/04 prescrive invece che possano continuare ad operare gli impianti che non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco. La stessa legge 223/90 sottintendeva la necessità di tale controllo, disponendo che il censimento ministeriale costituisse titolo per la richiesta di permesso di costruire (art. 4)".

Quanto all'art. 32 della legge n. 223 del 1990, per cui "i privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" il Consiglio di Stato ha espressamente affermato che tale disposizione si riferisce alla "concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva di cui all'art.16 della medesima fonte, atto quest'ultimo necessario, nello schema della legge 223/90 per ottenere la (allora) concessione edilizia contemplata dall'art. 4 della medesima legge. Concessione edilizia che, nel caso di specie, non v'è stata, né poteva esserci in considerazione del vincolo assoluto di inedificabilità previsto dagli strumenti urbanistici comunali e dei penetranti vincoli paesaggistici ed ambientali derivanti dai piani sovraordinati".

Il Consiglio di Stato ha poi anche già affermato che "la normativa paesaggistico-ambientale presiede alla tutela di interessi di indubbio rilievo costituzionale e del tutto ragionevolmente pone limiti alla libertà di iniziativa privata quando quest'ultima possa risultare potenzialmente dannosa. Sono

ben possibili equi contemperamenti avuto riguardo alla pregnanza degli interessi in gioco, ma dev'essere il legislatore ad autorizzarli espressamente, in esecuzione di precise scelte di carattere politico e comunque nel rispetto del principio di ragionevolezza. Né può ipotizzarsi, avuto riguardo all'attuale pluralità e diffusione delle fonti di informazione, una restrizione del diritto di cui all'art. 21 Cost., tale da giustificare la permanenza in funzione di apparati gravemente lesivi del paesaggio, e da determinare, sul piano normativo, l'incostituzionalità delle disposizioni che ne impongono la rimozione" (Consiglio di Stato, Sez. III, 11 maggio 2017, n. 2200).

Sulla base di tale orientamento giurisprudenziale, integralmente applicabile al caso di specie, trattandosi della impugnazione del medesimo provvedimento rispetto al quale si è già espresso anche il giudice d'appello, ritiene il Collegio la infondatezza delle censure proposte.

La mancanza del necessario titolo edilizio conduce ad un giudizio di infondatezza della censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, in quanto la demolizione di una opera abusiva è per costante giurisprudenza un atto a contenuto vincolato, per cui non è necessario tale preventivo adempimento: "l'ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dall'avviso ex art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge; pertanto, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia l'abuso, di cui il ricorrente deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 giugno 2017, n. 2681; V, 28 aprile 2014, n. 2194).

Inoltre, la mancanza del titolo edilizio conduce, altresì, ad un giudizio di infondatezza della censura relativa al difetto di motivazione, in quanto la demolizione di una opera abusiva è per costante giurisprudenza un atto a contenuto vincolato (Consiglio di Stato, sez. IV, 11 dicembre 2017, n. 5788; Adunanza Plenaria n. 9 del 2017).

Infondata è, altresì, la censura, formulata peraltro anche genericamente, relativa alla violazione del d.lgs. n. 490 del 1999, in quanto l'area in questione risulta comunque vincolata prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 490 del 1999.

Sono poi irrilevanti, rispetto alla natura indubitabilmente abusiva dell'opera sia il richiamo alla impossibilità di concreto trasferimento in un sito alternativo - non potendo tale circostanza far venire meno la natura abusiva dell'opera realizzata in mancanza di titolo edilizio - sia la censura relativa alla violazione dell'art. 8 della legge n. 36 del 2001 (in quanto non attribuirebbe al Comune poteri in materia di emissioni elettromagnetiche), avendo il Comune esercitato poteri repressivi di natura edilizia.

Il ricorso è, dunque, infondato e deve essere respinto.

Le spese di giudizio sostenute dal Comune di Rocca di Papa, forfettariamente liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in base alla soccombenza, devono essere poste a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Rocca di Papa, delle spese di giudizio pari a €. 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Francesco Arzillo, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Cecilia Altavista

IL PRESIDENTE

Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO